

STATUTO

**GESTIONI & SOLUZIONI
SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA PONTINIA 78

Numero REA: LT - 214466

Codice fiscale: 02978930598

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-03-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Società. Le parti dichiarano che l'importo globale delle spese	
	relative alla costituzione della società ammonta a circa euro	
	800,00 (ottocento virgola zero zero).	
	L'organizzazione ed il funzionamento della società consortile	
	sono stabiliti dalle norme di seguito riportate, denominate	
	"STATUTO", che contengono anche l'indicazione dell'attività	
	che costituisce l'oggetto sociale.	
	STATUTO DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	TITOLO I	
	Articolo 1 - DENOMINAZIONE	
	STATUTO	
	Articolo 1) Denominazione	
	E' corrente ai sensi degli articoli 2615 ter, 2472 e seguenti	
	del Codice Civile la società consortile a responsabilità li-	
	mitata denominata:	
	"GESTIONI & SOLUZIONI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'	
	LIMITATA"	
	Articolo 2) Sede	
	La società ha sede legale in Latina.	
	Potranno essere istituite, modificate o soppresse sedi secon-	
	darie, succursali, filiali, depositi, agenzie e rappresentanze	
	e simili in Italia e all'estero.	
	Dette sedi secondarie o succursali all'estero potranno operare	
	mediante propria distinta organizzazione con stabile rappre-	
	sentanza e con gestione autonoma e contabilità separata.	

Il trasferimento dell'indirizzo, nell'ambito del territorio ove è ubicata la sede, è di competenza dell'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o di tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Libro dei soci.

Articolo 3) Durata

La durata della società è fissata sino al 31.12.2060.

Articolo 4) Oggetto

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- partecipare a gare di appalto e assumere commesse di lavoro da enti pubblici e/o privati;
- l'esecuzione e la realizzazione di attività e servizi di facility management e di global services, servizi ecologici e di igiene ambientale per le imprese, gli enti pubblici e i privati anche attraverso il conseguimento della gestione e/o dell'ottimizzazione gestionale di detti servizi, tra i quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) i servizi manutentivi di ogni tipo, i servizi di igiene ambientale e pulizia, di ogni genere e per ogni luogo e ambiente, i trattamenti di ogni tipo di superfici e ambienti, la sanificazione ambientale, la derattizzazione, la disinfestazione e la disinfezione, l'attività di giardinaggio di ogni tipo e la cura delle aree verdi, l'impiantistica per il verde compresa la fornitura e

messa a dimora di fiori e piante;

- l'esecuzione di trasporti e facchinaggio, servizi di consegna, spedizione e logistica integrata in genere, l'esecuzione di traslochi, con autisti e facchini e mezzi, comunque acquisiti; la gestione tecnica, esecutiva, organizzativa in proprio e/o per conto di terzi committenti per l'attività di facchinaggio in genere, per la movimentazione ed il deposito merci, per carico e scarico di merci in consegna, per libero servizio della grande distribuzione, riforniture di scaffali, organizzazioni di magazzini, attività di stoccaggio per terze committenti quali supermercati, ipermercati e magazzini in generale, imprese di trasporto e cantieristica;

- l'attività di acquisto nei limiti delle norme di legge e non in via diretta, demolizione, costruzione, ristrutturazione, ricostruzione, valorizzazione, locazione e vendita, in blocco o frazionata, di terreni edificabili e non, di immobili rustici ed urbani, anche a destinazione speciale (ad esempio, autorimesse, officine e similari);

- l'attività di realizzazione di opere pubbliche e private anche tramite la partecipazione a gare d'appalto per attività edili in generale, la gestione tecnica, esecutiva, organizzativa in proprio e/o per conto di terzi di servizi inerenti l'attività di progettazione e di ingegneria architettonica strutturale e impiantistica, di servizi di collaudo di opere, di servizi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, il

tutto nei limiti della vigente normativa in materia di attività protette e con esclusione di qualsiasi attività riservata, per legge, agli iscritti in regolamentati albi professionali;

- l'esecuzione di attività tecnico-amministrativa e patrimoniale, comprese le gestioni e amministrazioni condominiali, per la gestione di immobili e patrimoni immobiliari di ogni tipo e genere, nei limiti delle norme di legge e non in via diretta, l'amministrazione e la concessione in locazione o in affitto, di tutti i suddetti immobili, nonché l'assunzione e la disposizione di diritti reali sugli stessi, nei limiti delle norme di legge e non in via diretta ;
- l'organizzazione, la stipula e la gestione di contratti di locazione, sublocazione, services e management a favore delle imprese consorziate e/o di terzi;
- la gestione tecnica e organizzativa e l'esecuzione delle attività di ristrutturazione edilizia in generale e l'attività impiantistica edile di ogni tipo (elettrica, termica, idraulica, di condizionamento ecc.); l'esecuzione di attività di installazione e manutenzione di impianti per la depurazione dell'acqua e dell'aria, di attività di incontro e analisi dell'igiene alimentare e ambientale;
- la gestione tecnica e organizzativa e l'esecuzione delle attività di guardiana e vigilanza, servizi di deposito, portabagagli e servizi similari connessi e/o collegati, attraverso la cura diretta delle stesse lavorazioni e/o la sovrintendenza

	dell'attività delle imprese terze, alle migliori condizioni di	
	mercato;	
	- la gestione tecnica, esecutiva, organizzativa in proprio e/o	
	per conto di terzi per l'attività di servizio di portierato e	
	sorveglianza non armata per imprese, enti, banche, ospedali,	
	cliniche, edifici ecc;	
	- la gestione tecnica, esecutiva, organizzativa in proprio e/o	
	per conto di terzi di parcheggi, aree di sosta e garage, con e	
	senza custodia di autoveicoli; di officine e aree di servizio	
	compresi tutti i servizi e le lavorazioni da effettuare agli	
	autoveicoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ripa-	
	razioni meccaniche, di carrozzeria, gommista, elettrauto ecc.)	
	compresa la fornitura di attrezzature, materiali e altro, e la	
	fornitura di specifico personale operante nei settori indica-	
	ti;	
	- la gestione tecnica, esecutiva, organizzativa in proprio e/o	
	per conto di terzi di lavanderie industriali per grandi uti-	
	lizzatori e loro accessori compresa la fornitura di attrezza-	
	ture, noleggio biancheria, attrezzature e oggettistica per ca-	
	tering, ristoranti, alberghi, cliniche, strutture sanitarie e	
	altro compresa la fornitura di specifico personale operante	
	nei settori indicati;	
	- la gestione tecnica, esecutiva, organizzativa in proprio e/o	
	per conto di terzi dell'attività di ristorazione, caffetterie,	
	bar, pizzerie, tavole calde e catering di mense e convitti per	

7 di 44

8 di 44

9 di 44

zazione di studi di fattibilità, revisione di capitolati tecnici di appalto, servizi di amministrazione e assistenza in ordine alle procedure di controllo e di gestione dell'impresa in ogni suo aspetto, nei limiti delle norme di legge e non in via diretta;

- la gestione tecnica, esecutiva, organizzativa in proprio e/o per conto di terzi di attività per la selezione, la formazione, l'addestramento ed aggiornamento tecnico di personale, per l'avviamento al lavoro di giovani laureati e non, aspiranti artigiani, relativamente ad attività di ogni genere e tipo attraverso corsi privati tenuti da esperti, docenti, artigiani qualificati, con titolo nei vari settori, attraverso l'utilizzo di ogni strumento formativo necessario, da impiegare nelle imprese commerciali, produttive e nei servizi aventi lo stesso oggetto di attività; nonché corsi di aggiornamento tecnico-amministrativo del personale interno alle imprese su richiesta delle stesse;

- la fornitura di servizi completi di attrezzature e addetti specializzati e non, ad imprese di ogni genere e tipo, per l'esecuzione di attività, di ogni genere e tipo, risultanti da contratti di appalto con relativi capitolati ed istruzioni di esecuzione;

- la realizzazione e la gestione tecnica, esecutiva, organizzativa in proprio e/o per conto di terzi per l'acquisto, l'assemblaggio, la realizzazione e la commercializzazione, anche

in forma di noleggio e di services, di attrezzature informati-
che, computer e macchine da ufficio in genere compresa l'in-
stallazione di software e pacchetti applicativi in genere e la
relativa assistenza tecnica;

- l'attività di gestione di pubbliche relazioni e di attività di promozione e sviluppo commerciale in genere, la gestione di centri di studio e ricerca, l'organizzazione di convegni e congressi, lo studio e la realizzazione di pubblicità di qualsiasi genere, la gestione tecnica, esecutiva, organizzativa di attività pubblicitarie e marketing di ogni genere, ideando campagne, idee attività e soluzioni finalizzate alla promozione e alla pubblicità dei servizi, prodotti, brevetti, opere di ingegno e semplici marchi distintivi per conto e nell'interesse di imprese consorziate nonché per imprese pubbliche e private committenti, nonché attività tesa allo sviluppo di studi di fattibilità, ricerche di mercato, business plan, acquisizione di pareri di massa di potenziale utenza, operazioni di creazione e rifacimento del marketing, attraverso studi di valutazione delle risorse nell'interesse di imprese terze;

- la realizzazione e la gestione di uffici per la fornitura di locali ad uso ufficio con servizi integrati di segreteria, dattilografia, fotocopatura, memorizzazione dei testi e di archivi, e loro gestione e quant'altro attinente all'attività d'ufficio;

- la gestione tecnica, esecutiva, organizzativa in proprio e/o

per conto di terzi di servizi di disbrigo pratiche amministrative, certificati, visure, gestione ed organizzazione di sale reception per riunioni, di servizio mailing e quant'altro rientrante nel settore di segreteria, elaborazione dati, paghe e servizi di contabilità generale, svolti a favore di terzi committenti, quali privati, imprese, società e enti;

- la gestione tecnica esecutiva, organizzativa dell'organizzazione e della gestione per conto proprio e di terzi di convegni, fiere, eventi e simili compreso l'allestimento di stand, vetrine, scenografie e strutture espositive e pubblicitarie nonché la fornitura di personale di animazione e hostess; tali attività potranno essere svolte sia direttamente che indirettamente attraverso il mero coordinamento tecnico-pratico e la fornitura del Know How organizzativo e di progettazione;

- l'esecuzione delle attività connesse all'organizzazione completa dei grandi eventi, ricorrenze, feste, anniversari, matrimoni ecc., con sinergia di gruppo tra varie attività ricorrenti quali ad esempio fioraio, agenzia di viaggi, ristorazione, servizio fotografico, abiti da sposa, autovetture anche d'epoca, abbigliamento ecc., ed intrattenimento;

- l'attività di organizzazione di viaggi di incentives e non, compresa l'emissione di biglietti; potrà anche organizzare viaggi per la partecipazione a colloqui di lavoro con potenziali clienti e/o fornitori, fiere e altri eventi nazionali e internazionali volti a ricercare opportunità commerciali, nuove

vi sbocchi di mercato e nuove e più favorevoli condizioni di fornitura di merci/attrezzature/ prodotti inerenti i campi di attività e interesse della società.

La società ha inoltre per oggetto, con esclusione di tutte quelle attività per l'esercizio delle quali la legge richiede l'iscrizione in appositi albi e/o registri o autorizzazioni di qualsiasi natura, l'erogazione di qualunque servizio al settore privato e pubblico, nelle seguenti materie:

- finanza ordinaria, assistenza per lo studio, l'informazione e la rappresentanza, per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, in particolare nel capitale di rischio, nella concessione di fidi, incentivi, agevolazioni e contributi, nell'acquisto e/o cessione di partecipazioni e/o aziende;

- assistenza per il miglioramento della gestione economica e finanziaria delle imprese, la gestione coordinata, continuata e sistematica dei rapporti di conto corrente e l'assistenza per l'accesso a tutte le fonti di finanziamenti, inclusi i fondi europei;

- assistenza alle imprese nella formulazione, documentazione e istruttoria della richiesta di credito e più in generale nella negoziazione di qualsiasi operazione creditizia e finanziaria, qualunque sia la durata, la natura, e l'importo delle singole operazioni, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo; linee di credito per spese di esercizio e per spese

di investimento, prestiti cambiari e non cambiari, aperture di credito semplice e in conto corrente, sconto cambiali e vaglia cambiari o assegni bancari, anticipazioni su fatture, ricevute ed altri documenti simili, cessione di crediti commerciali, anticipazioni su pegno di valori immobiliari, di merci, di documenti rappresentativi di merci, factoring, finanziamenti e mutui chirografari e ipotecari, mutui fondiari, locazioni finanziarie, noleggio operativo e a lungo termine, consulenza ed assistenza nel rilascio di fidejussioni in genere;

- finanza straordinaria ed agevolata, assistenza per lo sviluppo di nuova imprenditorialità e la valutazione e la valutazione di progetti di investimento anche in ambito internazionale; assistenza per attività di "due diligence", valutazioni d'azienda, scissioni, fusioni ed acquisizioni, aumenti di capitale, offerta pubblica iniziale (ipo), assistenza per partecipazioni di controllo e di collegamento, compravendita di aziende e/o rami di aziende; assistenza per la ristrutturazione del debito; assistenza per pianificazione strategica d'impresa; assistenza per investimenti in genere in ambito mobiliare ed immobiliare; assistenza per project financing; assistenza per l'accesso alle agevolazioni finanziarie;

- assistenza nel settore assicurativo ed assistenza nella gestione dei rischi aziendali; assistenza per le attività di brokeraggio per il reperimento delle migliori soluzioni assicurative, nei limiti delle norme di legge e non in via diretta

	ta;	
	- assistenza nel settore immobiliare, assistenza per gestione	
	ed intermediazione immobiliare in Italia ed all'estero; assi-	
	stenza per valorizzazioni e progettazione di soluzioni immobi-	
	liari, nei limiti delle norme di legge e non in via diretta;	
	- risorse umane, assistenza per selezione del personale e ser-	
	vizi di ricerca e selezione di personale di ruolo dirigente,	
	(c.d. Head hunting); attività di formazione ed aggiornamento	
	professionale, lo studio e la realizzazione di progetti globa-	
	li di formazione professionale, aggiornamento e riqualifica-	
	zione, anche in funzione della organizzazione aziendale e am-	
	ministrativa; assistenza legale e giuslavoristica in genere;	
	assistenza per igiene e sicurezza sul lavoro;	
	- la società potrà altresì fornire servizi di assistenza nelle	
	seguenti materie a soggetti pubblici e privati (a titolo esem-	
	plificativo e non esaustivo): informatizzazione, nonché l'in-	
	novazione tecnologica ed organizzativa di enti pubblici e pri-	
	vati; marketing e commercializzazione, nonché indagini e ri-	
	cerche di mercato, implementazione e gestione di call center;	
	sistemi di qualità ed interventi finalizzati alla loro intro-	
	duzione nelle imprese ed alla loro certificazione; fiscale e	
	societario nazionale ed internazionale, amministrazione, fi-	
	nanza e controllo in ambito aziendale, la elaborazione di dati	
	per conto di imprenditori, persone fisiche e giuridiche e stu-	
	di professionali; risparmio energetico e tutela dell'ambiente,	

nonché la realizzazione di impianti per la produzione di energie alternative; assistenza per la sicurezza e tutela dei consumatori; ogni altra attività di consulenza ed assistenza similare od affine precedenti.

Per il raggiungimento degli scopi sociali e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente in via non prevalente, non a scopo di investimento né di collocamento e senza rivolgersi al pubblico e, comunque nel rispetto delle leggi n. 1/1991, 197/1991 e del d.l.vo n. 385/93 ed in conformità alla delibera c.i.c.r. Del 1994 e successive deliberazioni della banca d'Italia, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: acquistare, vendere, permutare e ristrutturare, prendere e dare in locazione immobili; contrarre mutui passivi, anche ipotecari; emettere, scontare, girare e avallare cambiali; fare ed accettare prestiti e donazioni; prestare fidejussioni e garanzie personali o reali nonché assumere direttamente interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre imprese, società, consorzi, ditte o enti sia italiani che esteri, aventi scopi analoghi o affini al proprio, nei limiti delle norme di legge e non in via diretta.

La società potrà, altresì, stipulare contratti, nonché accordi e/o convenzioni di qualsiasi natura che siano ritenuti utili

per il raggiungimento degli scopi sociali, con istituti bancari, assicurativi e con ogni altro ente pubblico o privato italiano od estero.

La società potrà, inoltre, contrarre prestiti o mutui di qualsiasi importo presso banche, istituti di credito pubblici e/o privati e prestare fidejussioni, avalli, ipoteche e altre garanzie in genere, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale e anche per favorire lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali concedendo supporto finanziario e supporto per prestiti a favore di terzi.

La società, per le attività che rientrano nell'oggetto sociale potrà in genere chiedere di beneficiare di tutte le agevolazioni finanziarie e fiscali, nonché di tutte le provvidenze o priorità riservate dalle normative vigenti nazionali e comunitarie.

La società potrà, altresì, compiere, sia in Italia che all'estero, qualsiasi operazione immobiliare, industriale, finanziaria e mobiliare ritenuta necessaria od anche solo opportuna, come a titolo meramente esemplificativo: acquistare, vendere, permutare e ristrutturare, prendere e dare in locazione immobili; contrarre mutui passivi, anche ipotecari; emettere, scontare, girare e avallare cambiali; fare ed accettare prestiti e donazioni; prestare fidejussioni e garanzie personali o reali nonché assumere direttamente interessenze e partecipazioni in altre imprese o società, il tutto a scopo di investi-

mento e non di collocamento e comunque non nei confronti del pubblico; procedere a concentrazioni, fusioni, scissioni e incorporazioni; potrà mettere a disposizione risorse economiche e/o finanziarie e competenze tecnico organizzative al fine di favorire lo sviluppo di nuove aziende e/o delle imprese consorziate, lo start-up e lo sviluppo di progetti imprenditoriali diversi anche acquisendo partecipazioni sulle aziende stesse.

Per lo svolgimento delle attività connesse agli scopi la società si avvarrà di tutti gli strumenti necessari, di una specifica organizzazione appositamente predisposta ed attuata sotto forma di uffici, struttura amministrativa, finanziaria e quanto altro l'Organo Amministrativo ritenga necessario per raggiungere gli obiettivi sociali.

Le attività sopra descritte potranno essere svolte dal Consorzio, esclusivamente tramite l'opera dei Consorziati o da persone fisiche o giuridiche appositamente incaricate da una delibera del Consiglio Direttivo, anche a favore del mercato in generale.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività consortili dovranno essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie:

- della legge 23/11/1939, n. 1966 sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

- della legge 07/06/1974, n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio;
- della legge 05/08/1981, n. 416, in tema di imprese editoriali;
- della legge 23/03/1983, n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare;
- della legge 10/10/1990, n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato;
- della legge 02/01/1991, n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare;
- del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, e successive modificazioni, in materia di attività bancaria e finanziaria;
- dell'art. 26 della legge 07/03/1996, n. 108, in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;
- del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, in materia di intermediazione finanziaria;
- del D.Lgs. 25/09/1999, n. 374 (e D.M. 13/12/2001, n.485), in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio ed in tema di agenzia in attività finanziaria;
- del D.Lgs. 27/01/2010, n.11, in tema di servizi di pagamento;
- della Legge 23/11/1939, n. 1815, in tema di attività professionali protette.

Più in generale, sono escluse dall'oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge richiede preventive autorizzazioni.

zioni, abilitazioni o iscrizioni in albi e/o ruoli che non possano essere richieste anche successivamente.

La società svolgerà anche un ruolo di coordinamento per l'utilizzo da parte dei soci delle infrastrutture e attrezzature della società consortile, dei soci o di terzi e, in generale, delle risorse controllate o gestite dalla stessa, al fine di massimizzare la produttività, garantendo comunque l'equilibrato utilizzo delle risorse ed il massimo di accessibilità.

Senza eccezione o riserva alcuna da parte dei soci, devono ritenersi comunque escluse dall'oggetto sociale quelle attività sopra specificate per le quali norme inderogabili di legge, presenti o future, richiedono una diversa forma e/o struttura sociale ovvero modalità di esercizio in via esclusiva ovvero che vengono esercitate solo dagli istituti in albi professionali, ovvero, infine, che comunque non possono essere esercitate dalla presente società.

Potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio; potrà infine concedere fidejussioni, prestare avalli ed ogni altra garanzia in genere.

Alla società, dunque, è demandato il compito di realizzare i lavori nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ATI sopracitato, ponendo in essere, a tal fine, tutti i necessari o anche solo opportuni rapporti giuridici con i terzi fornitori di beni e prestazioni di servizi, nonché con istituti di credito e

21 di 44

quota sociale già posseduta; la parte per la quale qualche socio non abbia esercitato il diritto di prelazione, potrà essere acquistata dagli altri soci, sempre con il criterio della proporzionalità.

Ai fini della sua applicazione per trasferimento a titolo oneroso si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimenti in società costituite o costituende, dazioni in pagamento.

A tal fine il socio che intende trasferire a titolo oneroso la propria quota dovrà darne preavviso, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento, all'Organo amministrativo il quale ne darà comunicazione agli altri soci a mezzo lettera raccomandata nel termine di giorni quindici.

Entro trenta giorni dalla data di invio di detta comunicazione con le stesse modalità sopra dette, gli altri soci potranno comunicare all'Organo amministrativo se desiderano acquistare anche parzialmente la quota offerta, in proporzione alla quota già posseduta, nonché le eventuali frazioni inopstate della quota in vendita, indicando in tal caso l'eventuale limite.

Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Se il diritto di prelazione non è esercitato nel termine fissato di trenta giorni e per l'intera quota offerta in vendita,

la stessa è trasferibile a terzi con il consenso dell'Organo amministrativo; qualora detto consenso fosse negato, l'organo amministrativo deve, nel termine massimo di trenta giorni dalla scadenza prevista per l'esercizio del diritto di prelazione, trovare un acquirente di proprio gradimento, mancando il quale il socio potrà liberamente trasferire la quota, fatto salvo il diritto di recesso ex art. 2473 ai sensi dell'art. 2469 c.c..

In ogni caso la cessione delle quote non potrà avere effetto nei confronti della società se non previa trascrizione della cessione nel libro soci.

I casi di successione e di comproprietà di quote sono regolati dalla legge, sempre salvo la libera trasmissibilità delle quote di partecipazione sociale.

Articolo 7) Versamenti dei soci e diritto di recesso

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con l'obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi. La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, con o senza l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Tali versamenti, finanziamenti o fondi dovranno essere effettuati in proporzione alla partecipazione dei soci al capitale sociale, salvo contraria ed unanime deliberazione assembleare.

	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso	
	all'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	a. il cambiamento dell'oggetto della società;	
	b. il cambiamento del tipo della società;	
	c. la fusione e la scissione della società;	
	d. la revoca dello stato di liquidazione;	
	e. il trasferimento della sede della società all'estero;	
	f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	modifica dell'oggetto della società;	
	g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante	
	modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2468, quarto comma c.c.;	
	h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di	
	nuova emissione a terzi;	
	i. la modifica dei diritti individuali dei soci di cui	
	all'art. 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'u-	
	nanimità e il presente statuto lo consenta.	
	Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti	
	dalla legge.	
	Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e	
	coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c. c.,	
	spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste	
	dall'articolo 2497-quater c.c.	
	I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in re-	
	lazione al disposto dell'articolo 2469, secondo comma c.c.	

Quando la durata della società è a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno sei mesi.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni all'iscrizione nel registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione del socio, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

In tutte le ipotesi che prevedano la liquidazione delle partecipazioni al socio o ai suoi eredi, il rimborso di dette partecipazioni avverrà in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia dello scioglimento per qualsiasi causa del rapporto sociale.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso del-

	la partecipazione del socio receduto, la società si scioglie
	ai sensi dell'articolo 2484, comma primo, n.5 c.c.
	Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o
	muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono
	effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo
	2470 c.c.
	Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci,
	gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione
	per l'iscrizione nel registro delle imprese.
	L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere
	alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
	Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate,
	entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devo-
	no indicare la data di tale iscrizione.
	Articolo 8) Esclusione
	L'esclusione del socio è pronunciata dall'assemblea dei soci
	nei casi previsti dalla legge.
	L'esclusione è deliberata dai soci con il voto favorevole di
	una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale
	sociale non computandosi nel numero di essa il socio da esclu-
	dere ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della co-
	municazione del socio escluso.
	Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione da-
	vanti all'organo competente il quale può sospendere l'esecu-
	zione della deliberazione di esclusione.

L'assemblea inoltre con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale, pronuncerà l'esclusione del socio nei confronti del quale il committente abbia per qualsiasi motivo disposto la risoluzione del rapporto contrattuale di appalto.

Il recesso o l'esclusione di un socio comporta l'applicazione dell'art.2609 c.c.

Decorso il suddetto termine ove l'esecuzione della deliberazione di esclusione non sia stata sospesa dall'organo adito gli amministratori vendono, a rischio e per conto del socio escluso, la sua quota per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato offrendola agli altri soci.

Questi ultimi sono tenuti ad acquistare ciascuno in proporzione alla quota sociale posseduta la quota del socio escluso.

Gli amministratori provvedono quindi entro i successivi trenta giorni a versare al socio escluso quanto ricavato dalla vendita.

Tuttavia ove sussistano crediti certi, liquidi ed esigibili, della società nei confronti del socio escluso, questi potranno essere opposti in compensazione totale o parziale sul prezzo come sopra determinato, nonchè su ogni altro credito che il socio escluso possa vantare nei confronti della società.

Costituiscono cause di scioglimento automatico del rapporto limitatamente al socio consorziato e producono gli effetti di cui sopra:

a) la cessazione dell'attività sociale da parte del socio consorziato;

b) il sostanziale mutamento dell'attività sociale del socio consorziato;

c) la dichiarazione di fallimento;

d) l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali;

e) le deliberazioni di scioglimento e comunque il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge;

f) l'aver posto in essere attività in concorrenza da quella svolta dalla società stessa.

Articolo 9) Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci le cui decisioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Articolo 10) Tipi di Assemblee e Convocazione

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dalla camera di commercio competente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia, in tal caso la convocazione deve essere fatta almeno venti (20) giorni prima e con le modalità sopra indica-

	te.	
	Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e	
	l'ora dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare	
	sia in prima che in seconda convocazione.	
	In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capi-	
	tale sociale e sono intervenuti o sono informati tutti gli am-	
	ministratori e, se esiste, tutti i componenti del Collegio	
	Sindacale, non opponendosi alcuno alla trattazione degli argo-	
	menti. E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga in	
	audio-video-teleconferenza.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, en-	
	tro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale, per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari	
	esigenze lo richiedano, l'Organo Amministrativo, a suo esclu-	
	sivo ma motivato giudizio potrà convocare l'assemblea annuale	
	entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ai sensi dell'art. 2364 ultimo comma c.c..	
	L'Organo amministrativo dovrà inoltre convocare senza indugio	
	l'assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno	
	un terzo del capitale sociale, oppure uno o più amministratori.	
	Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea a mezzo	
	delega scritta con le modalità ed i limiti di cui all'art.	
	2372 del codice civile ed i documenti relativi devono essere	
	conservati presso la società.	

Ogni socio ha un voto per ogni 1 (uno) Euro di quota posseduta.

Articolo 11) Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti, ai sensi dell'art. 2479 bis 4° comma.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea, o da un notaio nei casi previsti dalla legge.

Articolo 12) Validità dell'Assemblea

L'assemblea si considera regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Le deliberazioni sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta, e nei casi previsti dai n°. 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 13) Decisioni dei soci

Fatti salvi i casi nei quali la legge prescrive che sia adottata una deliberazione assembleare, i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente atto costitutivo o, comunque, sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale mediante consul-

tazione scritta con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, se la legge o il presente atto costitutivo non richiedono in relazione al suo oggetto una maggioranza più elevata, ovvero mediante consenso espresso per iscritto dalla maggioranza come sopra determinata, purché dai documenti da essi sottoscritti risultino con chiarezza il consenso alla decisione, l'oggetto e la motivazione e sia assicurato il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale con un'adeguata informazione.

Quando la decisione è adottata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto il Collegio Sindacale, se nominato, viene informato dell'inizio del procedimento ed hanno sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni. A tal fine prende visione di tutti gli atti presso la sede.

Parimenti, quando la decisione è formata mediante i procedimenti indicati nel precedente comma, l'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, trascrivono la decisione nel libro relativo, indicando la data in cui essa si è formata, l'identità dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti e le eventuali dichiarazioni dei soci e facendo in ogni caso risultare la motivazione dell'astensione o del dissenso.

Tutti i documenti del procedimento per la formazione della decisione mediante consultazione scritta o consenso per iscritto

sono conservati agli atti della società.

Articolo 14)

Procedimento per l'adozione delle decisioni mediante consultazione scritta

Il procedimento di consultazione scritta inizia con la redazione per iscritto da parte dell' organo amministrativo o di uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o di tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, o di ciascun socio del progetto di decisione depositato presso la sede sociale e trasmesso a tutti i soci a mezzo raccomandata a.r. od altro mezzo idoneo a fornire prova scritta dell'avvenuta comunicazione.

Ciascun socio esprime la propria volontà per iscritto, formulando sullo stesso argomento anche un diverso progetto di decisione. Quest'ultima facoltà spetta pure all'organo amministrativo o ad uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o a tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva. L'assenso, il dissenso, l'astensione ovvero il diverso progetto sono depositati e trasmessi come sopra nel termine, comunque non inferiore a quindici giorni dal ricevimento, fissato nella comunicazione. Il socio che si astiene o dissente ha facoltà di specificarne contestualmente la motivazione per iscritto.

Trascorso tale termine senza che il socio abbia depositato e trasmesso alcuna comunicazione, si intende che egli abbia

espresso dissenso.

L'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, provvedono alla trasmissione dei suddetti documenti agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, qualora un socio lo richieda, contestualmente al deposito presso la sede sociale.

La decisione, assicurando la costante consultazione di tutti i soci con le modalità di cui sopra, si forma quando viene approvata con la maggioranza di cui al precedente art. 13 la proposta iniziale od altra che sia stata successivamente formulata nel corso della procedura.

L'organo amministrativo o uno degli amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, hanno sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni in merito alle proposte in esame.

Articolo 15)

Procedimento per l'adozione delle decisioni mediante consenso scritto dei soci

La decisione dei soci si forma mediante consenso espresso per iscritto quando il documento è sottoscritto da tanti soci che rappresentino la maggioranza di cui al precedente art.14.

Il documento da sottoscrivere, redatto ad iniziativa di uno dei soci o dell'organo amministrativo o di uno degli ammini-

stratori, in caso di amministrazione disgiuntiva, o di tutti gli amministratori, in caso di amministrazione congiuntiva, è depositato presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio del comune ove ha sede la società, con avviso a tutti i soci a mezzo raccomandata a. r., od altro mezzo idoneo a fornire prova scritta dell'avvenuta comunicazione, affinché ne prendano visione e lo sottoscrivano nel luogo dell'avvenuto deposito nei giorni e nelle ore specificati nello stesso avviso.

Ciascun socio ha facoltà di far constare per iscritto l'astensione o il dissenso, indicandone la motivazione. In mancanza, il socio che non sottoscrive è computato tra coloro che hanno negato il consenso.

Articolo 16) Organo Amministrativo

La società può essere amministrata da:

- a) un Amministratore Unico;
- b) un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri;
- c) da due Amministratori non costituenti un Consiglio con poteri da esercitare disgiuntivamente o congiuntamente secondo quanto stabilito al momento della nomina.

Articolo 17) Nomina degli Amministratori

La nomina dell'Organo Amministrativo e dei componenti dello stesso spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo di tre esercizi o fino a revoca, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Nell'ipotesi di amministrazione affidata congiuntamente a due amministratori, la revoca o la decadenza di uno dei due comporta automaticamente la decadenza dell'altro amministratore.

Articolo 18) Consiglio di Amministrazione

Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri.

Tuttavia, salvo quanto per legge od in forza del presente atto riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina o ai sensi dell'art. 2381 3°, 4° e 5° comma se l'assemblea ne delibera diversamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c., ma la decisione di cui al terzo comma dell'articolo 2257 c.c. ed al secondo comma dell'articolo 2258 c.c. è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più consiglieri specificando nelle relative deliberazioni le attribuzioni e le facoltà. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate con metodo collegiale nei casi previsti dall'articolo 2475, ultimo comma c.c.; possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, negli altri casi.

Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui al precedente articolo 8; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori.

Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza;

- telefax, messaggio, sms o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispet-

	tivamente al numero di fax, al numero di telefono od all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.
	L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
	Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax, messaggio sms o messaggio di posta elettronica, purchè sia garantita la ricezione della convocazione e di ciò risulti prova.
	La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori.
	Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
	Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere estraneo al Consiglio.
	E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-video-teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonchè visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione

del verbale sul relativo libro.

Articolo 19) Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti diretti a conseguire l'oggetto sociale, che non siano espressamente rimessi alla competenza dell'assemblea dalla legge o dallo statuto.

L'Organo Amministrativo ha pertanto, a puro titolo esemplificativo e senza che la seguente elencazione possa costituire limitazione alcuna, la facoltà di procedere ad acquisti, vendite, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di stipulare contratti di rappresentanza, di assumere in locazione beni mobili, immobili e complessi aziendali, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, prestare fidejussioni e altre garanzie reali a favore di altre società o di terzi, di partecipare, anche sotto forma di conferimento, ad altre aziende sociali costituite o da costituire, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni o rinunce ipotecarie, trascrizioni o annotazioni di ogni specie, esonerando in ciò da ogni responsabilità i Conservatori dei Pubblici Registri, il Direttore del Debito Pubblico, quello della Cassa Depositi e Presti-

ti, ed Ogni altro Ente Pubblico e Privato.

L'Organo Amministrativo ha altresì la facoltà di compiere qualunque operazione ordinaria e straordinaria con gli istituti o aziende di credito, anche a medio termine, inclusa ogni operazione passiva nei limiti ed oltre dei fidi concessi. L'Organo Amministrativo ha i poteri di cui all'art.2365 c.c..

Delibera altresì sulle azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione o revocazione, sui compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri amichevoli compositori.

All'Amministratore Unico sono conferiti tutti i poteri che il presente statuto riconosce al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20) Rappresentanza della società

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in caso di assenza od impedimento di questi, al Vice Presidente;
- all'Amministratore Delegato nei limiti della delega;
- a ciascuno degli Amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva;
- a tutti gli Amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva.

Il Consiglio può delegare l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale ad uno o più dei propri membri.

L'Organo Amministrativo può anche delegare l'uso della firma

sociale e la rappresentanza legale, purchè per atti specifici e nelle forme di legge, ad uno o più direttori e procuratori, tanto congiuntamente che separatamente; possono anche affidare speciali incarichi a terzi, assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti in quella misura, in quei modi ed a quelle condizioni che reputano di fissare.

Articolo 21) Compenso agli Amministratori

Agli Amministratori spetta, per lo svolgimento del loro ufficio, un compenso che sarà determinato dall'Assemblea nel suo ammontare e nelle modalità di erogazione.

Le spese per l'assolvimento degli incarichi propri degli amministratori saranno sostenute dalla società.

All'Organo Amministrativo è riconosciuta un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da accantonare in apposita voce dello stato patrimoniale.

Articolo 22) Organo di Controllo

L'Assemblea deve, nei casi previsti dalla legge, e può anche di fuori di tali casi, nominare il Collegio Sindacale, che dovrà essere composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, scelti e funzionanti ai sensi di legge.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'assemblea, nel nominare i Sindaci, ne designa il Presidente e ne determina i compensi.

In mancanza del Collegio Sindacale ogni socio ha diritto ad avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e può consultare i libri sociali.

I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno inoltre diritto di far eseguire a proprie spese la revisione della gestione.

Articolo 23) Revisore

La società può demandare il controllo contabile ad un revisore in possesso dei requisiti di legge.

Al soggetto incaricato del controllo contabile della società si applicano le norme di legge in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Il revisore è nominato quando i soci lo ritengono opportuno.

Articolo 24) Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio, corredandoli con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 25) Utile d'esercizio

Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, sarà operata una deduzione non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi alla riserva ordinaria sino a che essa avrà raggiunto un quin-

to del capitale sociale.

Gli utili residui saranno distribuiti tra i soci in proporzione delle quote da essi possedute, salvo diversa disposizione dell'assemblea.

Articolo 26) Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi per un qualunque motivo allo scioglimento, l'assemblea dei soci stabilirà, nell'osservanza delle disposizioni di legge, le norme per la nomina del liquidatore o dei liquidatori e per la liquidazione.

Articolo 27) Clausola Arbitrale

Per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi nonché per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurare contro di loro, la soluzione potrà essere devoluta ad un arbitrato amministrato in base al regolamento della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società al quale espressamente si aderisce.

Il Collegio, composto di tre arbitri nominati dalla stessa camera arbitrale, adotterà la procedura irrituale per la soluzione della controversia con giudizio secondo diritto.

Il lodo sarà impugnabile solo nel caso in cui gli arbitri non abbiano osservato le norme di diritto e solo se:

- a) per prendere la loro decisione gli arbitri abbiano dovuto conoscere questioni non compromettibili;
- b) l'oggetto del loro giudizio sia stata la validità di deli-

44 di 44